SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

51° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 1985

Presidenza del Presidente VENANZETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari» **(1321)**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* .. *Pag.* 4, 7, 8 e *passim*
BONAZZI *(PCI)* 6, 11, 12
FINOCCHIARO *(PSI)* ..... 6, 7, 8 e *passim*
PINTUS *(Sin. Ind.)* 7, 12
SUSI, *sottosegretario di stato per le finanze* . 8, 9, 11 e *passim*

«Autorizzazione a cedere all'Amministrazione provinciale di Trieste un immobile appartenente al patrimonio dello Stato, sito in Trieste, via XXX Ottobre n. 7, in permuta di una porzione del nuovo edificio sito nella stessa città, via Lamarmora n. 17, di proprietà di detta Amministrazione» **(1327)**

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 3, 4
BEORCHIA, *relatore alla Commissione* 3
FINOCCHIARO *(PSI)* 2, 3
LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 4

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Autorizzazione a cedere all'Amministrazione provinciale di Trieste un immobile appartenente al patrimonio dello Stato, sito in Trieste, via XXX Ottobre n. 7, in permuta di una porzione del nuovo edificio sito nella stessa città, via Lamarmora n. 17, di proprietà di detta Amministrazione» (1327)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Autorizzazione a cedere all'Amministrazione provinciale di Trieste un immobile appartenente al patrimonio dello Stato, sito in Trieste, via XXX Ottobre n. 7, in permuta di una porzione del nuovo edificio sito nella stessa città, via Lamarmora n. 17, di proprietà di detta Amministrazione».

Riprendiamo l'esame sospeso il 30 maggio scorso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FINOCCHIARO. Desidero fare una osservazione di carattere pregiudiziale. Non riesco a capire perchè il Governo non modifichi questa legge del 1960, relativa ai valori che possono consentire la permuta a trattativa privata o per licitazione privata. In realtà, questa non è la maniera migliore per legiferare. Questo sarà il quinto o sesto provvedimento del genere che è arrivato in questi mesi alla nostra Commissione.

In secondo luogo devo confermare che questa relazione è molto farraginosa in quanto fa riferimento ad una serie di controversie di stime precedenti, di cui non c'è più traccia all'interno del testo. In particolare, c'è una contraddizione: nella narrativa si parla di un edificio costruito dall'amministrazione provinciale per destinarlo a sede di archivio, nell'articolato invece si parla di una «porzione» dell'immobile da cedere allo Stato. Mi sembra sia abbastanza contraddittorio. Infatti, la narrativa dice: «In quella sede la menzionata Amministrazione provinciale segnalò di avere, da tempo, iniziato, in via Lamarmora, la costruzione di un moderno edificio, "allo scopo di provvedere alla sistemazione in via definitiva e decorosa della sede triestina dell'archivio di Stato"». Nell'articolato invece si dice: «a titolo di permuta con una porzione del nuovo edificio sito nella stessa località, via Lamarmora n. 17...».

PRESIDENTE. Si dice anche nella relazione, in seguito. «Dopo lunghe e laboriose trattative è stata, ora, raggiunta un'intesa per la quale lo Stato cede all'Amministrazione provinciale l'immobile demaniale in via XXX Ottobre n. 7, in permuta di una porzione del nuovo fabbricato...».

FINOCCHIARO. Siccome la permuta non viene realizzata in termini percentuali, ma in cifre assolute, non riesco a vedere perchè dobbiamo continuare con questo sistema di alienare una parte del patrimonio dello Stato senza relative garanzie da parte degli enti locali, che poi manipolano questi beni nella maniera meno generosa.

PRESIDENTE. Sull'osservazione generale da lei fatta devo dire che effettivamente abbiamo un disegno di legge, di cui è stato designato come relatore il senatore Nepi, che tratta appunto la materia delle permute. È vero infatti che ogni volta ci troviamo a dover affrontare degli aspetti particolari senza una revisione della legislazione generale. Ci auguriamo di avere il tempo necessario per poter affrontare e discutere tale normativa di carattere generale, che è di notevole ampiezza.

Purtroppo, nell'attesa di discutere questo disegno di legge si creano delle situazioni di una certa particolarità o urgenza. Si tratta allora di scegliere se rinviare tutto a dopo l'approvazione di questa legge generale oppure affrontare questi aspetti particolari.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Circa il limite dei 250 milioni, ne avevo già parlato nella mia relazione e ovviamente concordo con le osservazioni del collega Finocchiaro.

Sull'aspetto specifico se si tratti di un fabbricato intero o di una porzione di esso, non sono in grado di fornire elementi. Anche io ho letto che le cose stanno come indicato nella relazione, cioè che l'amministrazione provinciale di Trieste ha costruito questo edificio progettandolo per una sua specifica destinazione – archivio di Stato – per recuperare l'attuale sede dell'archivio e destinarla ad altri servizi di interesse collettivi. Immagino che trattandosi di fare una permuta commisurata al valore dell'immobile che l'amministrazione provinciale di Trieste rileva dallo Stato, l'amministrazione stessa dia allo Stato una porzione adeguata, come valore, a quello che riceve, del nuovo immobile. Immagino che la trattativa sia andata avanti per stabilire un valore e su quello commisurare l'entità dell'immobile da permutare.

FINOCCHIARO. La mia non era una riserva sul provvedimento, in quanto tutto sommato si tratta di enti pubblici. Era semplicemente una segnalazione al Governo perchè la questione non è soltanto di controllo dei testi, ma è anche una questione sostanziale. Praticamente, l'archivio di Stato raccoglie una serie di documenti di estremo valore. In questo paese buona parte degli archivi va dispersa e non c'è una capacità di conservazione, di catalogazione e di preservazione. Non riusciamo neanche a catalogarli e a microfilmarli. Tutta la provincia italiana è scoperta. Quando diamo un immobile di un miliardo e 800 milioni, che è stato definito dai periti in stato di sfascio, contro una porzione di immobile, è evidente che non richiediamo particolari requisiti ai fini della funzionalità, perchè è difficile pensare ad un archivio collocato all'interno di una struttura polivalente e non a destinazione specifica. Ecco perchè facevo questa osservazione particolare.

La mia, confermo, vuole essere una raccomandazione al Governo. Noi approviamo permute con una frequenza quasi mensile e a mio avviso esse in primo luogo dovrebbero contenere norme di vincolo per

l'utilizzazione degli immobili ceduti o acquisiti attraverso le permute e, in secondo luogo, dovrebbero essere fatte con maggiori garanzie dal punto di vista economico per lo Stato, in quanto la destinazione è economicistica, non morale. Con questo non voglio porre remore all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio il senatore Finocchiaro per le sue osservazioni, delle quali si terrà conto per il futuro. Nel frattempo invito i Commissari ad approvare il provvedimento al loro esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico:

Ne do lettura:

Articolo unico.

1. È autorizzata la cessione all'Amministrazione provinciale di Trieste dell'immobile, sito in Trieste, via XXX Ottobre n. 7, appartenente al patrimonio dello Stato, della superficie catastale di metri quadrati 840, accatastato al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 166, a titolo di permuta con una porzione del nuovo edificio sito nella stessa località, via Lamarmora n. 17, di proprietà di detta Amministrazione, corrispondente alla particella 305/3, della superficie complessiva di metri quadrati 2.160 e del pari valore di lire 1.800 milioni.

2. Il Ministro delle finanze provvederà all'approvazione del relativo atto con proprio decreto.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

«Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari» (1321)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari».

Poichè il relatore Tambroni Armaroli è assente, riferirò io stesso alla Commissione sul disegno di legge.

Il provvedimento, presentato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pervenuto al nostro esame il 22 aprile scorso, riguarda un problema che, come i colleghi ricorderanno, fu affrontato anche in altra sede.

Infatti, per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici fiscali, che sia riconosciuto dovuto ad eventi di carattere eccezionale, l'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo risultante dalle integrazioni apportate con l'articolo 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prevede, a favore sia dell'ufficio sia del contribuente, la proroga – fino al decimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di accertamento, previsto dall'articolo 3 dello stesso decreto-legge n. 498, del periodo di irregolare o mancato funzionamento degli uffici finanziari – dei termini di prescrizione e di decadenza che vengano a scadere non soltanto nel periodo in cui opera l'evento eccezionale, ma anche in quello intercorrente tra la cessazione dell'impedimento e la pubblicazione del decreto stesso. È da tener presente che il decreto può essere adottato anche a notevole distanza di tempo, per l'espletamento degli adempimenti istruttori da parte degli organi periferici tenuti a richiedere all'Amministrazione centrale l'adozione del provvedimento, che presuppone l'accertamento oculato delle cause che ne giustificano l'emanazione.

Ricordo inoltre che l'articolo 3 del decreto-legge n. 498 stabilisce che il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari è accertato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*. Peraltro, la disposizione non prevede espressamente un termine entro cui il decreto deve essere emanato.

Gli effetti della normativa predetta appaiono chiaramente eccedere le finalità cui essa è preordinata e determinano delicate situazioni discriminatorie tra contribuenti, alcuni dei quali vengono a beneficiare di lunghe proroghe dei termini per adempimenti tributari scadenti anche in periodi di regolare funzionamento degli uffici, mentre altri contribuenti subiscono gravi ritardi nella definizione dei loro rapporti tributari, vedendosi notificare atti di accertamento quando ormai ritenevano da tempo cessato ogni potere dell'ufficio.

Per ovviare a siffatti effetti distorsivi derivanti dall'applicazione della vigente disciplina, con il presente provvedimento si provvede a modificare gli articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 498 del 1961, già richiamato.

Con le modifiche che vengono proposte all'articolo 1 del decreto-legge n. 498 del 1961, la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza viene limitata ai soli termini che scadono durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici, o nei cinque giorni successivi. Rimarrebbe in tal modo esclusa la vigente, a tutt'oggi, estensione della proroga, che si ritiene ingiustificata, dei termini che scadono nel periodo successivo a quello in cui si verifica l'evento eccezionale.

Le modifiche relative all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 498 sono intese a stabilire un termine entro il quale le competenti intendenze di finanza devono riferire all'Amministrazione centrale, formulando motivata proposta ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale con il quale viene accertato il periodo durante il quale gli uffici non hanno funzionato.

Il termine entro il quale le intendenze devono riferire all'Amministrazione centrale viene fissato in quindici giorni, decorrenti dalla data in cui cessano gli eventi eccezionali che determinano il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari periferici.

Si dispone infine che, decorsi sessanta giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici, il decreto non potrà essere emanato.

Il provvedimento, onorevoli colleghi, è quindi molto semplice nella sua formulazione. Tende appunto ad ovviare a determinate situazioni che si sono create nel corso del tempo a seguito dell'irregolare o mancato funzionamento degli uffici finanziari dovuto ad eventi di carattere eccezionale, modificando la normativa vigente in materia.

Pertanto, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge in discussione, sul quale la 1ª Commissione ha espresso parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FINOCCHIARO. Signor Presidente, vorrei far notare che in questo paese legiferiamo e delegiferiamo caoticamente. E dico questo in relazione all'articolo 1, che riprende l'articolo 1 del decreto-legge n. 498 del 1961, poi modificato dall'articolo 18 della legge n. 576 del 1975. Oggi modifichiamo nuovamente il testo dell'articolo aggiungendo un inciso, di cui non si riesce a capire il senso. Si inseriscono le parole: «o nei cinque giorni successivi».

Quale è la logica dell'introduzione di questa nuova dizione? Francamente non capisco il motivo per cui sono prorogati i termini di prescrizione e di decadenza anche nei cinque giorni successivi ai fatti che hanno prodotto l'impossibilità di funzionamento degli uffici finanziari.

Al riguardo, propongo pertanto un emendamento tendente a sopprimere le parole «o nei cinque giorni successivi». Non si capisce perchè quando gli uffici funzionano si debba concedere un'ulteriore proroga di cinque giorni. A mio avviso, invece, la dizione contenuta nel testo originario del decreto-legge n. 498 era perfetta.

BONAZZI. Signor Presidente, volevo far presente che l'articolo 1 del decreto-legge n. 498 stabiliva anche: «Fino alla stessa data e con lo stesso decreto sono altresì prorogati i termini di cui sopra che vengono a scadere nel periodo compreso tra la data di cessazione del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari e quella di pubblicazione del medesimo decreto nella *Gazzetta Ufficiale*».

Cioè, il testo originario consentiva una facoltà più ampia. Le modificazioni apportate all'articolo 1 sono quindi due: la prima riguarda l'introduzione delle parole «o nei cinque giorni successivi»; l'altra, la soppressione dell'ultimo comma, che consentiva la proroga anche dei termini scadenti nel periodo successivo alla cessazione dello stato di impedimento e fino alla pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

In altri termini, invece di essere un periodo indeterminato, quello successivo alla cessazione dell'impedimento, diventa di cinque giorni

sempre, qualunque sia la data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto che accerta l'impedimento.

PINTUS. Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione della Commissione e del Governo sull'esistenza di specifiche decisioni di alcune commissioni tributarie della periferia – per fortuna, per il momento ancora isolate – che rischiano di allargarsi a macchia d'olio, come quella della commissione tributaria di Busto Arsizio.

Per effetto di tali decisioni si attribuisce alla commissione tributaria la possibilità di interloquire circa la sussistenza effettiva delle cause di impedimento, cioè non viene riconosciuto, come a me pare corretto, valore costitutivo al provvedimento ministeriale, una volta che questo sia stato adottato e appaia in esso incontestabile l'esistenza dell'impedimento e quindi la proroga dei termini. Invece sono state prese, ripeto, alcune decisioni da parte delle Commissioni tributarie che hanno messo in discussione l'esistenza dell'impedimento e riconosciuto quindi l'esistenza della decadenza nonostante il fatto che il Ministro con il suo decreto avesse dichiarato sussistente l'impedimento.

Io voglio richiamare l'attenzione del Ministro e della Commissione perchè valutino la possibilità di dire chiaramente che il riconoscimento da parte del Ministro dell'esistenza di questo impedimento ha valore costitutivo anche per quanto riguarda l'amministrazione.

FINOCCHIARO. Io non ho ben capito il riferimento del senatore Bonazzi.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Senatore Finocchiaro, l'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, era costituito da un solo comma, poi con l'articolo 18 della legge n. 576 del 1975, è stato istituito un secondo comma che è quello cui faceva riferimento il senatore Bonazzi. Pertanto questo articolo 1 che è al nostro esame propone due modificazioni rispetto al testo attualmente vigente, una che riguarda le condizioni di impedimento e l'altra che produce la soppressione del secondo comma dell'articolo 1 del decreto che, come lei ha ricordato, era stato aggiunto nel 1975 e che ora verrebbe soppresso.

FINOCCHIARO. Io e il senatore Bonazzi stiamo riferendoci allora a testi diversi. Io mi riferivo al decreto-legge n. 498 ed avevo osservato che questa non è la maniera di legiferare nel nostro paese: prima facciamo un testo, poi lo modifichiamo e dopo lo rimodifichiamo nuovamente. Io facevo riferimento all'articolo 1 del decreto-legge n. 498, testo che mi sembrava perfetto, poi fu inquinato dalla legge successiva, e ora ripristiniamo il testo originario ma con questa innovazione dei cinque giorni.

Io non ritengo pertinente questa aggiunta dei cinque giorni di tolleranza, perchè se si giustifica il fatto che non si provvede alle denunce nel periodo di sciopero e di non funzionalità degli uffici, è assurdo dare altri cinque giorni di tolleranza, quando queste agitazioni sono terminate.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. A me sembra, senatore Finocchiaro, che questa integrazione di cinque giorni, che non era compresa nel primo comma, in effetti viene proposta per sostituire il secondo comma dell'articolo 1. Se noi togliamo i cinque giorni, a mio avviso (interpretando l'opinione del relatore) conviene lasciare il testo come stava. Se noi sopprimiamo il secondo comma dell'articolo 1 senza inserire i cinque giorni, non vedo più la ragione di questo disegno di legge: mi sembra invece che così si chiarisca soprattutto la norma cui lei faceva riferimento, nel senso che nel 1975 è stato inserito questo secondo comma, si è visto che dava luogo ad alcune contestazioni e quindi si è voluta usare una scadenza di termini più precisa e più esatta inserendo, sempre nell'articolo 1 al primo comma, la norma dei cinque giorni successivi alla cessazione delle agitazioni.

FINOCCHIARO. La sostanza della legge non è l'articolo 1, è l'articolo 2.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Nell'articolo 1 questo è lo scopo: se togliamo i cinque giorni in effetti resta semplicemente la soppressione del secondo comma dell'articolo 1.

FINOCCHIARO. In questo modo torniamo alla dizione del decreto-legge n. 498 e per poterlo fare bisogna modificare la legge.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. In realtà il *clou* del provvedimento è l'articolo 2.

Per quanto riguarda l'articolo 1 è stata inserita questa possibilità di prorogare il termine di cinque giorni perchè si presume che a seguito degli scioperi gli uffici possano essere oberati di lavoro; si tratta quindi di una specie di sanatoria *a priori* che si concede agli uffici che possono avere difficoltà nei periodi di maggiore lavoro rispetto ai periodi normali.

Per quanto riguarda l'articolo 2 è evidente che si stabilisce un termine per l'emanazione del decreto da parte del Ministero delle finanze, altrimenti il decreto stesso potrebbe essere emanato un anno e mezzo o due anni dopo. Pertanto a me sembra importante mantenere il testo in questione perchè è in questa *ratio* che noi abbiamo inserito questa possibilità: infatti in alcuni uffici come a Milano, a Torino, a Roma, è accaduto che il lavoro si è accumulato con la conseguenza che non è stato possibile venire incontro alle richieste del cittadino.

FINOCCHIARO. Il discorso a mio avviso è un altro: ogni volta che prendiamo un provvedimento riguardo ad una Amministrazione, come quella delle finanze, che per di più si pone come punto di riferimento il rigore, finiamo con l'introdurre nuove norme di lassismo fiscale, in un paese che già presenta a mio avviso troppi connotati di lassismo.

La soppressione del riferimento ai cinque giorni significa che gli uffici devono funzionare a pieno ritmo una volta cessate le agitazioni. In questo modo invece abilitiamo gli uffici stessi a funzionare a ritmo ridotto anche quando sia cessato lo stato di agitazione.

Nel secondo comma poi questo tipo di lassismo si aggrava: si dice che se entro il 60° giorno non è stata notificata dall'intendenza di finanza territorialmente competente la situazione in base alla quale si deve emettere il decreto, il decreto stesso non si emette più. E in tal modo i contribuenti per colpa dell'intendenza di finanza non beneficiano più della proroga. È difficile capire questa logica, almeno per chi è all'esterno del sistema. Al secondo comma, anzichè prevedere sanzioni per gli uffici inadempienti, diciamo che trascorsi 60 giorni non si emette più il decreto. Testualmente si legge: «L'intendenza di finanza territorialmente competente deve trasmettere, entro e non oltre 15 giorni dalla data di cessazione degli eventi eccezionali, alla direzione generale, da cui dipendono gli uffici che non hanno funzionato regolarmente, motivata proposta circa le misure da adottare. Qualora l'irregolare funzionamento si verifichi presso uffici che dipendono direttamente dalle Direzioni generali, ai predetti adempimenti provvedono i titolari degli uffici interessati.

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari è accertato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. Dopo il sessantesimo giorno dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento il decreto non può essere emanato». Anzichè prevedere, ripeto, una sanzione per l'intendenza di finanza o per gli altri uffici competenti a fare l'accertamento, stabiliamo che trascorsi 60 giorni il decreto non si emette.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta di una norma in base alla quale l'intendenza di finanza deve, entro 15 giorni dalla data di cessazione degli eventi eccezionali, fare una relazione alla Direzione generale e pertanto si fissa un termine.

FINOCCHIARO. Ma si tratta di un termine non perentorio. Io le voglio rivolgere una domanda: se questa relazione non viene eseguita dall'intendenza di finanza, come si risolve il problema?

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Se non lo fa l'intendenza di finanza lo fa la Direzione generale. Qui si è voluto ovviare ad una situazione normativa in base alla quale il decreto poteva essere emanato anche dopo due anni, aggravando in tal modo la situazione di lassismo. In questo modo invece entro 15 giorni l'intendenza di finanza deve fare la relazione, se questa non ottempera a tale compito, la farà la Direzione generale.

FINOCCHIARO. Però se non la fa nessuno, non si prende nessun provvedimento. È scritto qui, non sono cose che sto almanaccando io.

Poichè la premessa al decreto è che l'intendenza di finanza o la Direzione generale notifichino che esiste la necessità di fare il decreto, se questa notifica non avviene non lo si fa.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma questo si fa per evitare che un contribuente possa avere un'agevolazione rispetto ad un altro.

FINOCCHIARO. Ma questo allora non è lassismo: è manicomio. Un intendente di finanza registra la situazione esistente in un ufficio e non assolve le incombenze ad essa relative. Questo intendente per lassismo, per pigrizia, per motivi esterni alla volontà dei contribuenti, omette di notificare la necessità del decreto. Trascorrono i 60 giorni e il decreto non si fa più. E per colpa di chi? Questo non è rigore, è l'opposto del rigore se ho ben capito il senso del secondo comma. Anzichè prevedere delle sanzioni a carico dell'intendente o del direttore generale inadempienti, si dice che il decreto non si fa ed il cittadino che è stato già penalizzato dalla non funzionalità degli uffici, viene ripenalizzato ancora di più perchè rischia anche pene detentive per carenze che non dipendono da lui.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Questo aspetto merita indubbiamente un chiarimento.

Per quanto riguarda la parte precedente, l'articolo 1, con il riferimento ai cinque giorni, mi riferisco alla legislazione esistente: probabilmente non la conoscevamo e quindi ce ne accorgiamo nel momento in cui il Governo ci presenta questo disegno di legge. Ma non c'è dubbio che il provvedimento del Governo è più restrittivo, meno lassista rispetto all'attuale situazione. Non posso ora ripercorrere l'*iter* da 23 anni ad oggi, ma io so che da 10 anni, dal 1975, vige una normativa che consente una grande elasticità, senza termini, perchè il periodo compreso tra la data di cessazione del mancato regolare funzionamento degli uffici finanziari e quella di pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* può essere anche lunghissimo. Preferisco che si dica che sono solo cinque giorni, così la previsione è più restrittiva.

Nel momento in cui il Governo propone una disciplina più rigorosa, non mi pare lo si possa accusare di essere lassista, dato che semmai è la legislazione attuale ad essere tale.

Tutt'al più possiamo chiedere di rendere il provvedimento ancora più rigoroso, non concedendo neanche i cinque giorni. Qui, allora, occorre fare una valutazione di opportunità politica: nella realtà, quando ci sono state agitazioni, si sono sempre create situazioni di ingolfamento tale che un margine di almeno cinque giorni per la riattivazione completa non appare, a mio giudizio, una manifestazione di lassismo.

Crea, invece, grossi problemi la normativa vigente, così come modificata nel 1975. Sul secondo aspetto mi sembra sia necessario un chiarimento.

FINOCCHIARO. Forse è necessario un chiarimento su quanto ho detto poc'anzi, anche se mi sembrava di essere stato chiarissimo.

La maniera di legiferare in questo paese è caotica, per cui nel 1961 era stata adottata una disposizione a mio parere seria e rigorosa, che è stata poi inquinata dalla legge del 1975. Mi sembrava giusto fosse ripristinata la norma del 1961 proprio perchè più rigorosa e corente. In questo spirito mantengo il mio emendamento.

Non si tratta di quantificare la misura del lassismo, ma di ridare una logica legislativa a questo provvedimento, ripristinando un vecchio

articolo. Che poi nel 1975 il Governo o le pressioni parlamentari abbiano con quelle modifiche creato situazioni di lassismo ancora più ampie è irrilevante rispetto all'obiezione che, una volta cessato lo stato di agitazione, ci sia la possibilità o il dovere dei contribuenti di presentare i documenti e del Governo di far rispettare i termini.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. In conseguenza della norma secondo cui i termini di decadenza e di prescrizione sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale, si sono verificati ritardi di due anni, due anni e mezzo con episodi di incredibile lassismo da parte dell'Amministrazione finanziaria rispetto al contribuente.

Con il presente disegno di legge si vuole sanare questa situazione di lassismo, stabilendo che il termine non parta più dalla pubblicazione del decreto, ma sia quello riferito al tempo in cui l'ufficio non ha funzionato, più cinque giorni, che secondo il Governo sono il tempo necessario per smaltire il lavoro anche nelle situazioni più complesse.

Mi sembra che questa norma sia molto rigorosa rispetto alla precedente, che consentiva un termine notevolmente aumentato.

Per quanto riguarda le norme procedurali dell'articolo 2, esse rappresentano un meccanismo di garanzia finalizzato all'emanazione del decreto ricognitivo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

FINOCCHIARO. Sono d'accordo con l'atteggiamento del Governo, ma se questo atteggiamento vuole essere coerente bisogna sostituire le parole: «dopo il sessantesimo giorni» con: «entro il sessantesimo giorno». La conseguenza di questa variazione è che sarà penalizzato il funzionario talmente lassista, pigro o disattento, da non notificare l'avvenuto periodo di sospensione.

Quindi, diciamo le medesime cose, se non c'è una riserva mentale punitiva, che mi sembrerebbe assurda. Così anche per i cinque giorni. Noi stiamo parlando di incombenze che scadevano in quei cinque giorni e non di tutte le incombenze, per cui non esiste questa esigenza di cinque giorni di recupero per gli uffici. D'altra parte, secondo me è sempre possibile un intervento straordinario del Governo. Mentre qui legalizziamo il principio che la non funzionalità degli uffici sopravvive, ai fini dei vari provvedimenti e dei vari termini, cinque giorni più del tempo imposto da eventi straordinari. Mi sembra una maniera di legiferare veramente inaccettabile.

Quindi, propongo di sopprimere la previsione dei cinque giorni e di emendare il secondo articolo sostituendo le parole: «dopo il sessantesimo giorno» con le altre: «entro il sessantesimo giorno». Questi emendamenti mi sembrano ovviare a tutti i problemi sollevati, ma nello stesso tempo non consentono al Governo questo strano atteggiamento che può essere soggetto a manipolazioni specifiche; altrimenti così consentiamo agli uffici di disporre di un enorme potere discrezionale.

BONAZZI. Sono d'accordo con la proposta di sopprimere i cinque giorni, come anche sulla formulazione dell'articolo 2

proposta dal senatore Finocchiaro: il termine di sessanta giorni non è perentorio.

Mi sembra che questa soluzione possa essere pacificamente approvata soprattutto dopo la soppressione del primo comma dell'articolo 1, perchè la proroga dei termini non vale più fino alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Quindi, anche se la pubblicazione avviene dopo due anni, i funzionari saranno chiamati, a seconda delle loro responsabilità, a non ammettere alcuna dilazione alla scadenza dei termini.

Occorre precisare che i sessanta giorni sono un termine per gli uffici, ma non un termine perentorio, nel senso che il decreto può essere emesso anche dopo.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il collegamento rimane sempre, perchè il periodo di non funzionalità dev'essere accertato con decreto ministeriale.

BONAZZI. In ogni caso, è vero che l'emanazione ritardata porta a degli inconvenienti, ma non così gravi come quelli che derivano dal testo attuale. Mi sembra giusto che si lasci la possibilità di emanare il decreto anche dopo i sessanta giorni.

PINTUS. Considero i fatti che ho citato in altra fase della discussione come una raccomandazione al Governo a provvedere affinchè essi non si verifichino più. Infatti, nonostante l'emanazione del decreto, alcune commissioni tributarie hanno ritenuto di essere abilitate ad entrare nel merito, con l'accertamento dell'esistenza dell'impedimento dell'ufficio. Stabilendo che questo impedimento non si fosse verificato, hanno creato una situazione di conflitto con i relativi decreti ministeriali. È il caso della commissione tributaria di Busto Arsizio nel 1984.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si riserva di valutare gli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO